

dei decreti relativi a questo genere di tasse; poichè il lasciare quest'articolo così com'è formulato, mi parrebbe, non dico una completa abdicazione del potere legislativo, quale sarebbe avvenuta se la dizione dell'articolo precedente non fosse stata emendata, ma certamente una diminuzione dei diritti della Camera dei deputati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli.

**Boselli, relatore.** Per verità tra l'articolo precedente e questo vi è una differenza essenziale.

**Lazzaro.** L'ho detto.

**Boselli, relatore.** L'articolo precedente poteva portare nell'applicazione delle tariffe l'aggravamento di una tassa, e quindi si capivano i timori vigilantissimi dei rappresentanti dei contribuenti. Qui invece si tratterebbe di applicare una tassa di rappresaglia a persone appartenenti agli Stati esteri. Quindi, veramente, il diritto che invoca l'onorevole Lazzaro è il diritto costituzionale nostro applicato a guarentigia di persone appartenenti agli Stati esteri.

Vi sono considerazioni politiche le quali possono far ritenere opportuno che il Parlamento intervenga in questa questione; ma d'altra parte, se quando occorre di difendere urgenti interessi dello Stato si dovesse ricorrere al Parlamento per aumentare un diritto consolare, o per istituire una tassa speciale, ci sarebbe a temere che passasse il tempo in cui il provvedimento del quale si tratta dovrebbe essere efficace. D'altronde la legislazione di tutti gli Stati liberi concede questa facoltà al potere esecutivo: non solo la legislazione germanica (chè mi si potrebbe dire v'è colà costituzione, non propriamente Governo parlamentare), ma anche la legislazione inglese.

Infatti la facoltà di sospendere le concessioni relative alla libera navigazione, e di ordinare le rappresaglie contro quei paesi i quali non applichino la perfetta reciprocità alle navi Britanniche, dall'atto del 1853 data al Consiglio privato.

Quindi mi pare che quest'articolo costituzionalmente si giustifichi, politicamente possa riuscire opportuno, e come difesa dei nostri interessi marittimi debba essere raccomandato.

Non vi sarebbe nessuna difficoltà a prescrivere che questi decreti vengano comunicati alla Camera. Non vi sarebbe alcun male dire in questo articolo: " questi decreti saranno dal Governo de Re comunicati al Parlamento. "

**Lazzaro.** I relativi decreti saranno comunicati al Parlamento.

**Brin, ministro della mariniera.** Ma non c'è la *Gazzetta Ufficiale*?

**Boselli, relatore.** Ecco, vediamo. Ci sono due forme di comunicazione al Parlamento. Vi è una comunicazione che si fa perchè il Parlamento convalidi un decreto. Così abbiamo fatto per una parte della legislazione doganale, e in questo caso interviene una deliberazione del Parlamento, o un silenzio che equivale in definitiva all'approvazione. Vi è un'altra forma di comunicazione al Parlamento, ed è quella che si fa, per esempio, con le relazioni che si riferiscono ai decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. Ma quella è una relazione complessiva. Ora qui si tratta di un caso straordinario, di un diritto di rappresaglia, che può anche essere temporaneo, applicato ad una potenza estera. Domani una potenza estera marittima ci tratta meno bene di quello che dovrebbe fare; il potere esecutivo fa un decreto col quale usa le facoltà che gli sono con questo articolo conferite.

Probabilmente quel paese estero ritira a questo punto il suo provvedimento anteriore, e si torna nello stato di prima. È necessario, per questo caso, che intervenga la suprema autorità del Parlamento?

E poichè i decreti si pubblicano tutti nella *Gazzetta Ufficiale*, non ha il Parlamento, non ha ciascun deputato il modo di esercitare il riscontro suo, venendo in questa Camera a domandar conto dell'esercizio che il Governo abbia fatto delle facoltà ad esso concesse?

Io ho espresso così come mi si sono presentate alla mente le risposte ai dubbi che l'onorevole Lazzaro ha suscitati, e gli rivolgerei preghiera di non insistere oltre in un emendamento il cui concetto sarebbe difficilmente esplicito con adeguate parole e che, nei suoi effetti, potrebbe eccedere il risulamento che egli stesso vuol conseguire.

**Presidente.** Non essendoci proposta, pongo a partito l'articolo 44 come è stato letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

" Art. 45. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 16 giugno 1871, n. 260, (serie 2<sup>a</sup>), allegato E. "

(È approvato.)

" D. Tasse di registro, diritti di segreteria e tasse d'assicurazione. — Articolo 46. Durante un quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, i contratti di compra e vendita e quelli per la costruzione di bastimenti a vapore ed a vela, saranno soggetti al solo diritto fisso di una lira per quanto concerne le tasse di registro. Questa